



Allegato al prot. n. 3624/RI del 20/9/2019

Trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo marca TB MOLBIOL (reattivi per biologia molecolare) per analisi OGM presso il Laboratorio Chimico di Genova.

**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
CIG Z3D29D3805**

Art. 1 - Oggetto e modalità della fornitura

Oggetto della trattativa è la fornitura del materiale di consumo TIB MOLBIOL per analisi OGM di seguito elencato:

nr.	Descrizione	Quantità
1	LEC BBQ sequenza : 5'-3' lunghezza : 23 mer 6FAM-AAC Cgg TAg CgT TgC CAg CTT Cg--BBQ scala di sintesi : 0,00 µmol condizione : TMA 15 nmol l purificazione : HPLC	1
2	35S BBQ sequenza : 5'-3' lunghezza : 22 mer 6FAM-CAA AgA Tgg ACC CCC ACC CAC g--DB scala di sintesi : 0,00 µmol condizione : TMA 15 nmol l purificazione : HPLC	1
3	HMG BBQ sequenza : 5'-3' lunghezza : 23 mer 236,00 EUR 6FAM-CAA TCC ACA CAA ACg CAC gCg TA--BBQ scala di sintesi : 0,00 µmol condizione : TMA 06 nmol l purificazione : HPLC	1
4	TNOS For sequenza : 5'-3' lunghezza : 25 mer 37,50 EUR CAT gTA ATg CAT gAC gTT ATT TAT g scala di sintesi : 0,20 µmol condizione : Primer Iyo purificazione : GSF	1
5	TNOS rev sequenza : 5'-3' lunghezza : 25 mer 37,50 EUR TTg TTT TCT ATC gCg TAT TAA ATg T scala di sintesi : 0,20 µmol condizione : Primer Iyo purificazione : GSF	1

I prodotti forniti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

La consegna sarà effettuata, entro 15 giorni dalla stipula, presso la sede del Laboratorio chimico di Genova, concordando data e tempi con il referente indicato:

Agenzia Dogane e Monopoli - Laboratorio Chimico di Genova

via R. Rubattino n.6, 1° piano con ascensore – 16126 Genova

Referente: dott.ssa Chiara Natale – Tel.010 8541 322

e-mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it

La fornitura dovrà essere effettuata al piano e si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e consegna nei locali indicati, nonché della consegna della documentazione di trasporto.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

Art. 2 - Valore della fornitura

L'importo a base dell'offerta per la fornitura richiesta ammonta a Euro 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, comprensivi di ogni onere e spesa.

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z3D29D3805**.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula.

Art. 4 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA

L' offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;

- c) il patto d'integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- d) il capitolato tecnico amministrativo controfirmato digitalmente per accettazione;
- e) dettaglio dei prezzi offerti.

Art. 5 - Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "*BENI – Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica*" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MePA.

Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e / o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Tenuto conto che le attività consistono in mera fornitura di materiali ai sensi dell'art.26, comma3-bis, del D.lgs. n°81/2008 non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., in quanto non esistono rischi da interferenza. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura, calcolata sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, sarà emessa a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
--

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584,

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della "Comunicazione del Conto Dedicato" sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 a Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del "contratto" e dalla sua integrazione.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle

d'Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **Z3D29D3805**.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 11 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM).

Art. 13- Risoluzione anticipata del contratto

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all'art. 4.

Art. 14 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio Risorse della Direzione Interregionale.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto” relative al Bando “*BENI – Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica*”.

Art. 16 - Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

Art. 17 - Informazioni

Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 010/ 8541 133 - 102 o mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail:

dir.liguria-piemonte-valledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it

Art. 18 - Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo .

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l’avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l’atto di stipula all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 19 del DPR 642/1972

Art. 19 - Stipula del Contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a sistema del documento di Stipula generato dal sistema stesso.

Art. 20- Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Risorse; il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Ufficio Antifrode o suo delegato.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Davide Aimar

Documento firmato digitalmente